Fisco e risparmio. Diventa necessario evitare il rischio di moltiplicare gli «allarmi»

# Anagrafe con un «filtro» contro doppie segnalazioni

### Attenzione ai movimenti realizzati extra-conto

#### Laura Ambrosi

Il contribuente rischia di entrare nella lista "nera" dell'agenzia delle Entrate se dati e risultanze della nuova anagrafe dei conti correnti non saranno opportunamente ponderate.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal periodo d'imposta 2011 tutti i saldi dei conti correnti o conti deposito, ivi compresi i totali delle movimentazioni dare ed avere, dovranno essere comunicati dagli operatori finanziari all'agenzia delle Entrate.

Nel provvedimento del 25 marzo 2013, è precisato che, con apposito provvedimento, saranno definiti i criteri per l'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Vale a dire che tale documentazione sarà utilizzata in via preventiva, quale strumento per la scelta del soggetto da sottoporre a verifica.

è legata alla duplicazione dei valori, che potrebbe presentare un contribuente con utilizzi di denaro, di fatto, spropositati rispetto al reddito dichia- milmente effettuerà il "cervel-

risoluzione 20/E del 28 marzo

2013 (si veda Il Sole 24 Ore di ie-

ri). Si tratta di un argomento "cal-

do" in quanto una notevole quan-

tità di questi contratti viene oggi

"ristrutturata" e quindi cade sot-

to l'attenzione dell'amministra-

Se si stipula un contratto di fi-

nanziamento al di fuori del terri-

torio nazionale si "dribbla" l'im-

posta sostitutiva, prevista dal

Dpr 601/1973, in misura pari allo

0,25% dell'importo erogato per

le operazioni di finanziamento a

medio/lungo termine - cioè di

durata superiore a 18 mesi – in

quanto manca in tal caso il pre-

supposto della territorialità, da-

to che l'imposta sostitutiva se-

gue (ex articolo 20, Dpr 601) le

stesse regole dell'imposta di re-

gistro e quindi non si applica alle

operazioni formate al di fuori

In passato, non poche sono

state le stipule di finanziamenti

allocate all'estero. In alcuni casi

si è trattato di situazioni assolu-

tamente fisiologiche: come, ad

esempio, il finanziamento arran-

parte o solo straniere e frequen-

temente organizzato a Londra),

erogato a un gruppo multinazio-

giato da un pool di banche (in a esplicare «i suoi effetti esclusi-

dei confini nazionali.

zione finanziaria italiana.

rato. Si pensi ad esempio, al denaro trasferito dal conto corrente ordinario a quello di deposito (magari on line) e viceversa. In questa ipotesi prendendo singolarmente i totali delle movimentazioni di ciascun conto, potrebbe sembrare che il soggetto abbia avuto incassi pari al doppio rispetto agli effettivi. Se poi questi valori sono confrontati con il reddito dichiarato, potrebbe essere alto il rischio di finire nella lista dei soggetti da controllare.

Ad oggi, purtroppo il decreto che stabilirà i criteri di selezione non è ancora disponibile. Tuttavia, è auspicabile che venga effettuato un primo filtro per ricostruire in modo preciso la realtà del contribuente. I dati dovrebbero esserericonducibili al codice fiscale del soggetto, a prescindere dal numero di rapporti intrattenuti con operatori finanziari anche differenti. Verificandosi questi presupposti, nell'esempio sopra esposto tra i due conti (ordinario e deposito) dovrebbero coincidere le uscite di uno con le entrate dell'altro e viceversa. E quindi, se il contribuente ha trasferito dal conto corrente ordinario a quello di deposito 100, i dati comunicati all'agen-Una delle paure più sentite zia riporteranno che il totale uscite di uno ed il totale entrate dell'altro saranno egualmente pari a 100. Se, dunque, il primo screening che verosi-

**Contratti all'estero.** Per i patti conta il luogo dove si è formato il consenso

una banca italiana, interamente

organizzato e concordato in Ita-

lia e destinato ad essere "impie-

gato" in investimenti in Italia:

l'unico elemento di estraneità

era il luogo di stipula, in questi

casi frequentemente localizza-

Il Fisco italiano aveva già lan-

ciato un avvertimento minaccio-

so. Nella risoluzione 45 del 10

aprile 2000 le Entrate scriveva-

no che, se si trattava di opera-

zioni di finanziamento che

avessero «effetti anche in Ita-

lia» non sarebbe stato «applica-

bile il regime agevolato dell'im-

posta sostitutiva ma quello or-

dinario previsto dalle singole

imposte». Ancor più lapidaria

n. 2008/25064/DA3 del 24 aprile

2008 della Dre Lombardia nella

quale si qualificava come frutto

di una "prassi elusiva" l'opera-

zione di finanziamento a medio

termine stipulata a Londra da

contraenti italiani (la banca e il

soggetto finanziato), con con-

tratto scritto in italiano, regola-

to dalla legge italiana e destinato

vamente sul territorio italiano».

fenomeno in esame viene osser-

Nella risoluzione 20/E/2013 il

to a Lugano.

Finanziamenti, la firma non pesa

La questione dei **contratti** altri casi, meno fisiologici, si è Anzitutto, si afferma che il solo ti italiani e che esplichi i propri

all'estero da imprese italiane tor- un'impresa italiana, con azioni- un'operazione che non ha ele- Se dunque il fisco non conte-

na all'attenzione del fisco con la sti residenti in Italia, erogato da menti di internazionalità non sta il "turismo fiscale", queste

fu poi la (poco conosciuta) nota • Nelle operazioni contrattuali di

di finanziamento stipulati trattato di un finanziamento a fatto di localizzare all'estero effetti solamente in Italia.

### ONLINE



ANAGRAFE DEI CONTI:

Una guida per scoprire come funzionerà l'anagrafe dei conti correnti degli italiani e quali saranno i dati sorvegliati. Ma anche cosa aspettarsi e come prepararsi a eventuali richieste di chiarimento da parte del Fisco. Una serie di articoli spiegano e approfondiscono i contenuti del provvedimento del 25 marzo con cui l'agenzia delle Entrate spiega come banche e operatori dovranno comunicare i dati ai loro clienti. Approfondimenti sono dedicati anche al rapporto tra la nuova anagrafe, il redditometro e lo scudo fiscale. A2,99 euro su www.ilsole24ore.com

nale con una branch in Italia. In vato oggi sotto una diversa luce. to seppur stipulato tra contraen-

può essere configurato come un

"abuso del diritto", in quanto il

concetto di abuso sottintende

un distorto utilizzo di strumenti

giuridici apprestati ad altro fine;

e quindi il mero fatto del "viag-

gio all'estero" non rende valuta-

maggiore entità, per prassi, le parti

concordano un term sheet, cioè un

punti del negoziato da svolgere.

un documento preparatorio del

punti che debbono essere

Nemmeno il Memorandum of

di avanzamento del negoziato.

contrattati.

contratto, che contiene i principali

Understanding (MoU) è un contratto

ma è la verbalizzazione dello stato

documento che riassume i principali

Il term sheet non è un contratto, è

contraenti (e i loro avvocati)

bile in termini abusivi il contrat-

LA PAROL*A* 

CHIAVE

**Term sheet** 

#### lone centrale" dell'agenzia delle Entrate funzionerà in tal senso, non dovrebbero esserci problemi di duplicazioni per situazioni simili. Tuttavia, anche in caso contrario, si tratterà di giustificare le movimentazioni al funzionario incaricato all'accertamento.

Ciò che invece, in prima battuta, potrebbe complicare la posizione del contribuente, potrebbero essere le movimentazioni extra-conto. Si pensi, ad esempio, ad un cambio di un assegno ricevuto da terzi effettuato presso l'istituto di credito. Successivamente il denaro è versato sul proprio conto corrente. In questa ipotesi, in effetti sul contribuente potrebbe risultare un doppio incasso, perché in alcun modo esistono collegamenti automatici e diretti. Pertanto, potrebbe essere utile, in primo luogo, conservare la documentazione relativa all'assegno cambiato e secondariamente, versare il denaro in una data quanto più prossima possibile. Questo al solo fine di poter giustificare, in sede di eventuale accertamento, che il denaro cambiato con quell'assegno coincide con quello versato in "pari" data.

È auspicabile, ad ogni modo, che il nuovo potere attribuito al fisco, sia utilizzato con buon senso, mirando a colpire veri evasori e non puntando a raggiungere solo risultati in termini astratti

operazioni di finanziamento al-

locate all'estero (se comportano

un mancato versamento dell'im-

posta sostitutiva) rimangono co-

munque illegittime - secondo le

Entrate - qualora nella concreta

fattispecie il fisco possa dimo-

strare che, nonostante la firma

del contratto sia stata material-

mente effettuata all'estero, il

contratto si possa comunque ri-

tenere stipulato in Italia. A que-

sto riguardo, l'Agenzia ricorda

che un contratto si forma quan-

do il proponente viene a cono-

scenza dell'accettazione della

proposta contrattuale da parte

della controparte. Ebbene, se-

condo l'Agenzia, a prescindere

dal fatto che il contratto venga

poi "riprodotto" all'estero (ma-

gari nella forma dell'atto notari-

le), è possibile che un contratto

si possa ritenere formato in Ita-

lia quando «venga reperito in se-

de di controllo un "term sheet" o

altra documentazione da cui ri-

sulti già avvenuta la formazione

del consenso"». Si tratta pertan-

to di un'indagine da compiere ca-

so per caso, strettamente dipen-

dente da come la contrattazione

è stata organizzata e dalle carte

da cui essa risulta.

L'E-BOOK DEL SOLE

### Le intese in essere

#### Gli Stati con accordi

L'elenco aggiornato degli Stati con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza

al recupero crediti. L'elenco è contenuto nel provvedimento n. 26948 del 1° marzo 32013 e nel provvedimento n. 40100

- del 29 marzo 2013 dell'agenzia delle Entrate.
- Australia (dal 29 marzo)
- Austria
- Bulgaria Cipro
- Danimarca Estonia
- Finlandia

• Germania Grecia

Lettonia

- India (dal 29 marzo) Irlanda
- Islanda
- Lituania Lussemburgo Malta
- Norvegia
- Paesi Bassi • Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica ceca Romania
- Slovacchia Slovenia
- Spagna • Stati Uniti (dal 29 marzo)
- Svezia Francia Ungheria

Aggiornato l'elenco per la Tobin tax

### Usa, Australia e India entrano nella «white list»

#### Marco Piazza

Stati Uniti, India e Australia entrano nella white list ai fini della Tobin tax italiana (l'imposta sulle transazioni finanziarie, Itf): si tratta della lista dei Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti.

La sfortunata formulazione dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013 fa sì che il provvedimento che contiene l'elenco dei Paesi white list (provvedimento del 1° marzo 2013, integrato con il provvedimento di ieri), si intitoli: «Individuazione degli Stati o territori con i quali "non" sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti» e stabilisca che tali Paesi sono tutti quelli

non elencati nel decreto. Il pratica il provvedimento è quindi l'elenco dei Paesi che danno lo scambio d'informazione o l'assistenza al recupe-

L'articolo 2 provvedimento di ieri aggiunge che la lista può essere modificata, con successivi provvedimenti, in funzione degli accordi conclusi con l'Italia che consentano lo scambio di informazioni o l'assistenza al recupero crediti, anche all'esito della verifica della effettiva esecuzione degli accordi. Ci si può attendere, quindi, che presto vi vengano inclusi altri Paesi attualmente inclusi nel Dm 4 settembre 1996, che elenca i paesi che danno all'Italia lo scambio d'informazioni (alcuni di questi Paesi, come la Cina, il Canada, il Giappone e Singapore hanno rilevanti rapporti finanziari con l'Italia), ma non presenti nella lista dell'Itf aggiornata ieri.

A seguito della modifica introdotta con il Dm 18 marzo non è più necessario, infatti, che lo scambio d'informazioni sia accompagnato dalla collaborazione per la riscossione; è sufficiente che uno solo dei due requisiti sia soddisfatto.

La lista di cui al Dm 1° marzo 2013 (riportata nella tabella in alto) serve per individuare i responsabili del versamento dell'imposta, quando in una stessa operazione imponibile intervengano più intermediari sulla base dell'articolo 19, comma 4 del Dm 21 febbraio 2013,

come modificato dal Dm. 18 marzo 2013. Il decreto stabilisce in sostanza che:

■l'imposta è versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale; se l'acquirente o la contropar-

te finale è un intermediario (che quindi agisce in conto proprio) localizzato in uno Stato o territorio che dà lo scambio d'informazione o l'assistenza al recupero crediti ai fini dell'Itf, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta:

■ i soggetti non localizzati in

### **I REQUISITI**

Tra gli Stati «amici» quelli con cui c'è scambio di informazioni oppure assistenza reciproca al recupero dei crediti

Stati o territori che danno lo scambio di informazioni o l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta i quali, a qualsiasi titolo, intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione.

I successivi commi 7 e 8 stabiliscono che gli intermediari non residenti che intervengono in operazioni rilevanti ai fini dell'Itf assolvono l'imposta, gli adempimenti dichiarativi e gli obblighi strumentali come segue:

se hanno una stabile organizzazione in Italia, obbligatoriamente mediante la stabile organizzazione;

se non hanno una stabile organizzazione in Italia, mediante nomina di un rappresentate fiscale o identificandosi direttamente presso l'Agenzia delle

I commi 7 e 8 si riferisce in generale ai soggetti non residenti senza distinguere fra quelli localizzati in Stati o territori che danno lo scambio d'informazioni o l'assistenza per il recupero dei crediti e gli altri.

APPROFONDIMENTO ON LINE Il provvedimento delle Entrate www.ilsole24ore.com/norme

Imu. Se sono in categoria D/10

## Rurali strumentali, gettito allo Stato

I fabbricati rurali strumentali accatastati in D/10 continuano a usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille ma il relativo gettito Imu deve andare allo Stato e non più ai Comuni. Sarebbe questo l'unico effetto prodotto dalla legge di stabilità 2013 sui fabbricati in questione, evidenziato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013. Le conclusioni del Ministero confermano quanto anticipato dallo stesso Dipartimento a Telefisco 2013, ma non dirimono gli altri dubbi sorti sulle novità contenute nella legge di stabilità per l'anno 2013, a partire dalla portataapplicativadella normache riserva allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili "ad uso produttivo" classificati nel gruppo catastale D.

Non è chiaro se il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i fabbricati di categoria D oppure solamente a quelli utilizzati "ad uso produttivo", quindi escludendo i D/8 cioè i fabbricati per esigenze di attività commerciali. În ogni caso, pur estendendo la portata applicativa della norma a tutti i fabbricati di categoria D destinati genericamente alla produzione di beni e servizi, vanno comunque esclusi i fabbricati rurali strumentali trattandosi di immobili a regime agevolato. Prevale, infatti, la norma speciale contenuta nell'articolo 13, comma 8 del Dl 201/2011, che prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Non è pertanto possibile applicare l'aliquota ordinaria dello 0,76% prevista dal comma 380 della legge di stabilità 2013. Sitratta, quindi, di due regimi

alternativi. Tuttavia il Dipartimento delle Finanze opta per una terza via d'uscita, affermando che i fabbricati in D/10 conservano l'aliquota specifica del 2 per mille ma il relativo gettito finisce nelle casse statali, senza peraltro che i Comuni abbiano alcuna possibilità di ridurre l'aliquota fino all'1 per mille, come invece prevede la disposizione speciale contenuta nella disciplina originaria dell'Imu.

La soluzione proposta dal Mefnonè condivisibile, non solo perché paralizza la possibilità per i comuni di diminuire l'Imu applicabile a tutti i fabbricati rurali strumentali, ma anche e principalmente perché il regime agevolato contenuto nell'articolo 13, comma 8 del Dl 201/2011 (disposizione da intendersi speciale) deve necessariamente attrarre anche i fabbricati accatastati in D/10. Altrimenti si creerebbe una diversità di trattamento con gli immobili iscritti in altre categorie (ad esempio, in C/2) fornite dell'annotazione di «fabbricati rurali

Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dal Mef con la risoluzione n. 5/2013 -sugli immobili rurali di categoria D l'intero gettito deve essere attribuito ai comuni. D'altronde l'unico codice tributo previsto per i fabbricati rurali strumentalièil «3913» e ha come unico destinatario il comune, quindi si tratta di una soluzione dettata anche dalle vigenti modalità di versamento dell'imposta.

Immobili «D». Per i non accatastati

## Dichiarazione in tempi lunghi

#### Gian Paolo Tosoni

sentazione della dichiarazione l'imposta a debito. **Imu** dei fabbricati di categoria «D». Il problema è stato affrontato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 6/DF del 28 marzo 2013, con la quale ha chiarito che la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale per i fabbricati di categoria «D», la cui base imponibile è determinata sulla base costo contabilizzato al lordo degli ammortamenti alla data di inizio di ciascun anno, deve essere presentata a consuntivo.

In sostanza il costo del fabbricato al lordo delle spese incrementative sostenute, ad esempio nel 2012, che determina la base imponibile per l'anno 2013 anche alla luce del coefficiente di aggiornamento per tale anno, deve essere presentata entro il 31 marzo 2014. Quindi gli incrementi di valore del fabbricato avvenuti in un determinato anno, sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell'anno successivo, e la dichiarazione Imu dovrà essere presentata al comune entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta (considerando la normativa in materia di imposte dirette)

per il quale tali incrementi han-Tempi lunghi per la pre- no influenzato il calcolo del-

> Quindi entro il prossimo 2 aprile 2013 dovrà essere presentata la dichiarazione Imu per i fabbricati di categoria «D» relativamente ai costi incrementativi sostenuti nel 2011 che hanno influenzato la base imponibile Imu 2012; in questo caso la presentazione della dichiarazione è necessaria se non è stata già presentata entro il termine del 4 febbraio 2013.

Il chiarimento dell'Agenzia riguarda, per la verità, una fattispecie non molto frequente. Infatti è riferita ai fabbricati di categoria D, costruiti prima del 2000, non iscritti in catasto e sprovvisti di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali la base imponibile dell'imposta comunale si determina all'inizio di ciascun anno in base al valore contabile al lordo degli ammortamenti e rivalutato con un coefficiente stabilito annualmente con decreto ministeriale.

#### **APPROFONDIMENTO ONLINE**

Le due risoluzioni www.ilsole24ore.com/norme/document

Pratiche auto. Gli effetti del Dm che aumenta le tariffe del Pubblico registro

## I rincari del Pra colpiscono le flotte

#### Maurizio Caprino

Rincaro a sorpresa per le tariffe Pra (i cosiddetti emolumenti): circa il 30%, dopo quasi 19 anni in cui erano rimaste invariate. In valore assoluto, sono generalmente pochi euro di aumento che vengono richiesti sia a chi acquista un veicolo o un rimorchio sia a chi deve radiarlo o deve effettuare altre pratiche di competenza del Pra (si veda la tabella a destra), comprese le visure (per le quali la tariffa diventerà più che doppia). A fronte di questo, ci sono esenzioni come quella per i disabili. Ma l'adeguamento tariffario peserà sui bilanci dei "grandi utenti", che effettuano migliaia di

pratiche ogni anno (si pensi alle flotte aziendali).

Infatti, ieri l'Assilea (l'associazione degli operatori del leasing) ha diramato una nota in cui critica soprattutto l'aumento degli oneri burocratici, che va ad aggiungersi ai vari inasprimenti della tassazione imposti negli ultimi due anni. Tra gli addetti ai lavori, inoltre, c'è una perplessità sulla struttura delle tariffe, che non rispecchierebbe le evoluzioni del

settore delle pratiche auto. Il Dm di adeguamento tariffario, emanato il 21 marzo dal ministero dell'Economia di concerto con quello della Giustizia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'altro ieri, avrà effetto e sulle istanze della Pa

dell'Aciha chiarito che i nuovi importi non si applicheranno alle formalità già presentate prima del 2 aprile e ripresentate succes-

essere state corrette).

In sintesi, le pratiche che prima costavano 20,92 euro (tra cui

sivamente (generalmente dopo

**DEBUTTANO LE ESENZIONI** Per la prima volta è prevista la gratuità per i disabili, per chi annota una perdita di possesso

da martedì 2 aprile. La circolare l'iscrizione dei veicoli nuovi e i DSD/0003450/13 emanata ieri passaggi di proprietà di quelli usadalla direzione Servizi delegati ti) aumentano a 27 euro; quelle da 7,44 euro passano a 13,50; quelle da 6,20 (di fatto, sono i certificati e gli estratti) passano a 9 euro; ispezioni e visure, infine, rincarano da 2,84 a 6 euro.

In compenso, saranno anche introdotte esenzioni. Per le perdite di possesso (come quelle per furto), le iscrizioni e le cancellazioni dei fermi amministrativi (molto frequenti, a causa delle ganasce fiscali) e le formalità a favore di molti disabili (sostanzialmente con handicap nella deambulazione, nella vista o nell'udito) e per le formalità richieste da pubbliche amministrazioni per fi-

### I valori

Le tariffe (in euro) per le principali pratiche automobilistiche di

competenza del Fra	
Operazione (richiesta dal 2 aprile)	Importo
Prima iscrizione, rinnovo iscrizione e passaggio di proprietà, anche con leasing o riserva di proprietà	27
Trascrizione di atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del Codice civile	
Annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo o di ammissione ad amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e altre modifiche di garanzia reale e riserva di proprietà	
Minivolture (passaggi di proprietà a commercianti)	13,50
Annotazione di cessazione circolazione, intestazione e cancellazione del leasing, degli atti che consentono l'utilizzo di terzi, di variazione o aggiornamento della residenza, dei dati di individuazione e delle caratteristiche veicolo, duplicato certificato proprietà	
Certificato di stato giuridico attuale o cronologico, copia di un atto o documento depositato negli archivi Pra	9
Visure	6

nalità di pubblico interesse. Tra le premesse del Dm del 21

marzo è citato il Dpr 358/00 che istituì lo Sportello telematico dell'automobilista e contemplò la possibilità che le tariffe Pra fossero sdoppiate, per tenere conto del fatto che, quando l'utente si rivolge alla Motorizzazione o a un'agenzia privata abilitata, i costi operativi del Pra si riducono. Ma anche le nuove tariffe sono uniche.

Inoltre, il tariffario continua a prevedere le annotazioni dei cambi di residenza e degli aggiornamenti tecnici al veicolo, da tempo obbligatorie solo alla Motorizzazione. Aggiunta anche l'indicazione del reale utilizzatore del veicolo (nuovo articolo 94, comma 4-bis del Codice della strada), anch'essa obbligatoria solo alla Motorizzazione.

I rincari assorbono i compensi che l'Aci percepiva dalle Provin-

ce in qualità di esattore dell'Ipt (l'Imposta provinciale di trascrizione, che è la voce di costo di gran lunga più onerosa per i cittadini sulle pratiche di competenza del Pra). È l'attuazione del principio di gratuità stabilito due anni fa dal decreto sul federalismo fiscale (Dlgs 68/11, articolo 17). Ma va considerato che solo una parte delle operazioni di competenza Praègravata dall'Ipt, per cuiè prevedibile che il maggior incasso degli emolumenti superi il gettito dell'aggio che viene meno.

D'altra parte, fra le premesse del Dm c'è anche la «necessità di garantire l'autonomo equilibrio economico-finanziario del servizio», minacciato dalla crisi del mercato dell'auto, che ha ridotto le pratiche. Quindi si può dedurre che il Dm sia stato calibrato proprio per assicurare un introito complessivo maggiore.